

Invalidità - nullità del contratto - in genere nullità negoziali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019

contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere nullità negoziali - "rilevazione" e "dichiarazione" - rispettive modalità operative – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019

La rilevazione d'ufficio delle **nullità negoziali** - sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di **nullità speciali** o di protezione - è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio.

La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa - salvo per le **nullità speciali**, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte - del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la **nullità del contratto preliminare di vendita** del diritto d'uso di un box auto, spiegasse i suoi effetti anche nel successivo giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell'indennità di occupazione).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3308 del 05/02/2019

nullità negoziali

nullità del contratto preliminare di vendita

[Cod_Civ_art_1418](#), [Cod_Civ_art_1419](#), [Cod_Civ_art_1421](#), [Cod_Civ_art_2909](#),
[Cod_Proc_Civ_art_099](#), [Cod_Proc_Civ_art_112](#), [Cod_Proc_Civ_art_183_1](#)

NULLITA' DEL CONTRATTO

CONTRATTI